



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°128/2019

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTI: le proprie Ordinanze n° 175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii, con la quale è stato approvato il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia";

VISTO: l'avviso di pericolosità prot. 34751 emanato dall'Autorità marittima in data 13/11/2019;

VISTO: l'avviso ai naviganti prot. 34753 emanato dall'Autorità marittima in data 13/11/2019;

VISTI: gli importanti eventi meteo marini che hanno colpito l'intera laguna di Venezia a far data dal giorno 12/11/2019;

CONSIDERATA: la necessità di elevare il livello di attenzione delle unità navali in transito nelle aree interessate dai recenti eventi meteo marini, verificatisi nell'ambito dei limiti delle acque marittime portuali, richiamati nella citata Ordinanza n° 175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii, allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Causa avverse condizioni meteo marine (cicliche alte mare e forti venti) che hanno colpito l'intera laguna di Venezia a far data dal giorno 12/11/2019, determinando vari e diffusi danneggiamenti, crolli di rive e fondamenta, nonché l'affondamento e il danneggiamento di diverse unità navali e di pontili, oltre all'abbattimento di numerosi segnalamenti che delimitano i canali lagunari, viene elevato il livello di attenzione cui devono attenersi le unità navali in transito nelle aree di competenza dell'Autorità marittima, in premessa richiamate.

ORDINA

Articolo 1

Dalla data di emanazione della presente Ordinanza e fino al completamento delle operazioni di ripristino delle opere e infrastrutture portuali danneggiate (banchinamenti, pontili, segnalamenti marittimi) e pulizia dei canali navigabili da residui di relitti vari, e fino al termine delle avverse condizioni meteo marine di cui al rende noto, tutte le unità navali in transito nelle aree di competenza dell'Autorità marittima, in premessa richiamate, devono :

- mantenersi a distanza di sicurezza dai pontoni e dai mezzi operativi impegnati nelle operazioni di soccorso, recupero e manutenzione;
- navigare alla minima velocità di manovra necessaria per procedere in sicurezza, non intralciando l'operato dei predetti mezzi e di quelli della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di soccorso;
- attenersi alle indicazioni eventualmente impartite da movieri presenti a bordo dei mezzi operativi impegnati nelle operazioni di soccorso, recupero e manutenzione;
- navigare al centro dei canali, causa possibile presenza dei monconi non segnalati dei pali delle briccole e delle coppie abbattute, nonché dei relitti trascinati dalle correnti e rimasti incastrati tra i pali delle briccole e delle coppie ancora presenti, assicurando le precedenzae previste dall'articolato Regolamento in premessa citato;
- prestare la massima attenzione a causa di relitti non segnalati, affondati o in galleggiamento alla deriva;
- limitare al massimo il moto ondoso.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai mezzi nautici di vigilanza ed al personale impegnato nelle operazioni di recupero e manutenzione, nonché alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di soccorso, in ragione del proprio ufficio.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1, e art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

